

# Resoconto riunione GSE-FIPER

Sede GSE, 15 maggio 2017

## Proposta per il calcolo dei TEE per nuove reti o estensioni di reti esistenti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentate a biomassa

Il D.M. 11 gennaio 2017, entrato in vigore il 4 aprile 2017, definisce i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il Decreto riporta, nella Tabella 1 dell'allegato 2, un elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Con riferimento alle reti di teleriscaldamento, gli interventi ammissibili indicati nella succitata Tabella 1 sono:

1. efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti;
2. posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
3. installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Allo stato attuale, pertanto, non sono ammissibili interventi di **allaccio di nuove utenze** a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti.

Inoltre, il Decreto non prevede specifici interventi per reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentate da centrali a biomasse, rimandando all'art. 6, comma 4, del Decreto tema relativo agli interventi riguardanti l'impiego di fonti rinnovabili.

Con riferimento a tale contesto, nonché alla definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente indicata d.lgs. 102/2014, FIPER ha presentato una proposta (Allegati 1 e 2) di metodologia finalizzata al calcolo dei risparmi addizionali per interventi riguardanti la posa di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento (nuove estensioni su reti esistenti e/o realizzazione di nuove reti) alimentata da centrali a biomasse legnose vergini. Ciò al fine di condividerne, ed eventualmente migliorarne con il GSE, i contenuti per il conseguente aggiornamento della Tabella 1, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto.

Rispetto a quanto esposto il GSE:

1. ha ribadito che, poiché l'allaccio di utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento alimentata da centrali a biomasse non è un intervento contemplato dalla Tabella 1 del Decreto, è necessario presentare specifica proposta dal GSE secondo quanto definito dall'art. 6, comma 2 del medesimo Decreto;
2. ha ravvisato la necessità, rispetto all'incentivazione dei progetti che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi termici, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del Decreto, di aprire un confronto sul tema con il Ministero dello Sviluppo Economico;
3. ha richiesto a FIPER ha richiesto all'Associazione di fornire dati ed evidenze, per gli interventi attualmente presenti nella Tabella 1 del Decreto (con particolare riferimento all'efficienze delle reti), per la determinazione dei "consumi di riferimento", così come definiti dal Decreto, stesso e di fornire evidenze per la definizione di specifici "fattori abilitanti" rispetto alla capacità di generare efficienza dati dalla posa di reti di teleriscaldamento;

4. ha sottolineato che, rispetto a quanto definito dal d.lgs. 102/2014 per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente, le finalità del citato Decreto legislativo sono riferite alla determinazione e rendicontazione degli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica; pertanto, non rilevano rispetto alla definizione dei requisiti per l'accesso agli incentivi, ovvero del D.M. 11 gennaio 2017.

### **Chiarimenti sul potenziamento di impianti a biogas e biomassa**

Si richiede al GSE se è possibile accedere agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 mediante la realizzazione di un intervento di potenziamento di circa 50 kW mediante la sostituzione del cogeneratore già installato e incentivato con un cogeneratore di potenza superiore.

Ferme restando le soglie per l'accesso diretto agli incentivi, l'incremento di potenza pari ad almeno il 10%, il rispetto del termine di 12 mesi per la conclusione dell'intervento dalla data di inizio lavori e, per gli impianti a biomassa il rispetto del vincolo dei 5 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto o a seguito dell'ultimo intervento effettuato sullo stesso in forza del quale il Soggetto responsabile ha avuto accesso a incentivi, nonché infine le tempistiche per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi stabilite dal Decreto, si conferma la possibilità di accedere agli incentivi mediante la realizzazione dell'intervento descritto.

In particolare, si segnala che, nel caso in cui un impianto interessato da un intervento di questo tipo sia alimentato da prodotti o sottoprodotti indicati nelle Tabelle dell'Allegato 1 del Decreto 6 luglio 2012 ed esclusi dagli elenchi esaustivi dell'Allegato 1 del D.M. 23 giugno 2016 ed entri in esercizio dopo il 29 giugno 2017, la quota di energia prodotta netta e immessa in rete ascrivibile a tali sostanze non potrà essere incentivata per l'intervento in oggetto. Come specificato nelle Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016, resta in capo al Produttore l'onere di fornire idonea documentazione atta a dimostrare il contributo energetico imputabile a tale quota.

### **Chiarimenti su applicativo informatico SIAD**

A seguito della comunicazione del 21 marzo 2016, con cui il GSE ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni degli interventi sugli impianti incentivati mediante l'applicativo informatico SIAD, gli operatori hanno iniziato a utilizzare il nuovo applicativo per comunicare le modifiche effettuate sui propri impianti. Al proposito, l'Associazione segnala, soprattutto con riferimento alle richieste di valutazione preventiva, la necessità di dover ricevere risposte, da parte del GSE, in tempi più brevi, al massimo entro sessanta giorni.

Il GSE riconosce il problema e segnala che si stanno compiendo sforzi per recuperare le code di lavorazione delle pratiche inviate tramite SIAD dando priorità, soprattutto, a quelle i cui esiti possono avere effetti sulla rideterminazione degli incentivi (es: rideterminazione consumi servizi ausiliari).

# Allegato 1

## Proposta FIPER di calcolo dei TEE per interventi di estensione di reti di TLR esistenti o realizzazione di nuove alimentati a biomassa legnosa

### Premessa

Il DM 11 gennaio 2017 entrato in vigore il 4 aprile 2017 definisce i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2017-2020 e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il nuovo decreto, nella Tabella 1 dell'Allegato 2, riporta l'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Specificatamente per il teleriscaldamento nella tipologia di interventi nel settore reti, servizi e trasporti, il DM al momento prevede:

1. Efficientamento delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti
2. Posa di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
3. Installazione di caldaie a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Sono stati quindi considerati degli interventi specifici per reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento senza fare chiaro riferimento alle fonti rinnovabili e in particolare alle biomasse.

Ciò nonostante il decreto ammetta al meccanismo dei TEE i progetti che prevedano "l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e .... alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile" (art. 6 comma 4 Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi). Ciò per effetto dell'intesa acquisita ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 da parte della conferenza unificata svolta in data 28 dicembre 2016.

Il servizio di teleriscaldamento con particolare riferimento alle micro/piccole reti a biomassa contrariamente al servizio elettrico e del gas, deve competere sul piano economico con altre alternative effettivamente a disposizione del cliente. A riguardo si sottolinea che l'attuale congiuntura economica caratterizzata dal ribasso dei combustibili fossili (petrolio, gas) e la mancata emanazione del fondo di garanzia per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento previste dal d.lgs. 28/2011 hanno seriamente condizionato l'avvio di nuovi investimenti per l'estensione delle reti esistenti e la realizzazione di nuove.

Conseguentemente il riconoscimento dei TEE rappresenta attualmente l'unico strumento di incentivazione in grado di valorizzare l'elevato potenziale di risparmio di energia primaria non rinnovabile raggiungibile con questi sistemi e favorire gli investimenti nell'estensione delle reti di TLR esistenti a biomassa e nella realizzazione di nuove in linea con le indicazioni della Direttiva sull'efficienza energetica, recepite dal legislatore italiano nel d.lgs.102/2014 riguardo la promozione del TLR efficiente.

In aggiunta, nell'indagine conoscitiva relativa all'andamento del mercato dei titoli di efficienza energetica condotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Sistemi Idrici – AEEGSI pubblicata in data 28 aprile 2017, si evince che alcuni aspetti introdotti dal DM 11 gennaio 2017 tra cui l'art. 6 comma 4 potrebbero rendere a breve e medio termine meno liquido il mercato dei TEE in considerazione delle nuove modalità di valutazione dei risparmi energetici addizionali.

In questo quadro, FIPER propone una metodologia finalizzata al calcolo dei risparmi addizionali in termini di energia rinnovabile conseguibili a seguito della estensione delle reti di teleriscaldamento esistenti alimentate a biomasse o della realizzazione di nuove. Ciò al fine di condividerne ed eventualmente migliorarne i contenuti con il GSE in vista della redazione delle linee guida e evitare il rischio evidenziato da AEEGSI di ulteriore irrigidimento dell'offerta dei TEE.

### **Proposta per la definizione del risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguibile attraverso l'allaccio di edifici a una rete di teleriscaldamento a biomassa**

Il DM 11.1.2017 quantifica il risparmio energetico addizionale di un generico progetto di riqualificazione sulla base della differenza tra i consumi di energia primaria del medesimo nella configurazione ex ante e in quella ex post.

Nel caso di nuovi impianti e quindi in mancanza dei valori del consumo energetico nella situazione di partenza, occorre fare riferimento ai consumi che si otterrebbero applicando nelle stesse condizioni le tecnologie che definiscono lo stato dell'arte del settore specifico (baseline).

Conseguentemente FIPER propone per nuove reti di TLR a biomassa o per l'estensione di reti a biomassa esistenti quanto segue:

- di valutare il consumo di energia primaria non rinnovabile ex ante sulla base del consumo di energia primaria non rinnovabile degli edifici interessati dal progetto facendo riferimento alle indicazioni fornite dal DM 26 giugno 2015 (requisiti minimi);
- di valutare il consumo di energia primaria non rinnovabile ex post sulla base del consumo di energia primaria non rinnovabile degli stessi edifici una volta collegati al TLR a biomassa sempre sulla base delle indicazioni fornite dal citato DM.

Si noti che questa impostazione è coerente rispetto a:

- il nuovo DM 11.1.2017 citato nelle premesse di questo documento. Infatti l'art. 6 comma 4 (Art. 6 - *Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi*) indica che *"I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e, analogamente alle altre tipologie di progetti ammessi ai sensi del presente decreto, alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile"*;
- la definizione di *teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente* contenuta nel D.lgs. 102/14 (tra le varie opzioni sono tali i sistemi di TLR dove il 50 per cento di energia deriva da fonti rinnovabili);
- una delle principali linee strategiche del D.lgs. 102/2014 che indica nel *teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti* uno dei principali strumenti per l'aumento di efficienza dei sistemi (es.: art. 10) e, in particolare, con la necessità rimarcata dal D.lgs. di promuovere le reti di TLR a biomassa in ambito rurale;
- la definizione *riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti* (sempre conosciuta dal D.lgs. 102), vale a dire un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al *teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti*, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata;
- l'obbligo, sancito dalla Legge 90/2013 e dal relativo DM attuativo 26.6.2015 ("Requisiti Minimi") di avviare un processo di miglioramento della prestazione energetica degli edifici, ovvero di un processo di riduzione dei consumi di energia non rinnovabile degli edifici anche attraverso un largo utilizzo di energie rinnovabili.

Il DM 26.6.2015 fornisce già i riferimenti analitici necessari per il metodo di calcolo; nell'Allegato 2 si riporta lo sviluppo analitico della proposta.

## Allegato 2

### Proposta di procedura per calcolo del risparmio di energia primaria addizionale per le reti di TLR a biomassa

Assumendo che:

- il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto a biomassa o in una estensione di un impianto esistente;
- la baseline è costituita dall'insieme dei generatori di calore installati presso le utenze. In particolare si ipotizza che presso le utenze siano installati caldaie a gas a condensazione con le caratteristiche definite dal DM 26.6.15;

Si propone l'algoritmo che segue:

$$\text{Energia primaria non rinnovabile addizionale risparmiata} = \text{Energia consegnata} \times (1,1 - \text{fpnr})$$

Ove:

- Energia consegnata: energia termica ceduta alle nuove utenze allacciate generalmente ai fini del riscaldamento e, eventualmente, per la produzione di acqua calda sanitaria. Si tratta di una grandezza misurata con continuità (ai fini della fatturazione) per ogni singola utenza;
- 1,1: fattore di conversione dell'energia termica consumata dall'utenza in energia primaria non rinnovabile facendo riferimento alla baseline costituita da caldaie a condensazione (rendimento medio = 0,95) alimentate a gas naturale (fattore di conversione in energia primaria pari a 1,05; nel complesso  $1,05/0,95 = 1,1$ ). I valori indicati sono definiti dal DM 26.6.15);
- fpnr: fattore di conversione dell'energia consumata dall'utenza in energia primaria non rinnovabile facendo riferimento all'impianto di teleriscaldamento specifico. Il fattore di conversione viene calcolato, coerentemente alla normativa tecnica europea, sulla base di un bilancio energetico che, sempre per l'impianto specifico, tiene conto:
  - o dei vettori energetici rinnovabili e non rinnovabili entranti e uscenti rispettivamente nella e dalla centrale del TLR e dell'energia ceduta alle utenze;
  - o dell'eventuale energia elettrica autoprodotta.

Tutte le società di TLR sono tenute, ai sensi del DM 26.6.15, a calcolare il fattore fpnr e a renderlo pubblico al fine permettere la corretta classificazione energetica degli edifici serviti. In un prossimo futuro tali valori dovranno essere certificati da enti appositamente accreditati a livello nazionale.

FIPER ha sviluppato un apposito foglio elettronico per il calcolo di fpnr e naturalmente mette a disposizione il relativo algoritmo.

Sempre facendo riferimento DM 26.6.15 il fattore fpnr potrebbe essere posto pari a 0,3 per tutte le reti a biomassa sulla base dei valori del fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile che il citato decreto assegna alle caldaie a biomassa e alle reti di teleriscaldamento di riferimento (rispettivamente pari a 0,2 e 1,5). In questo caso:

$$\text{Energia primaria non rinnovabile addizionale risparmiata} = \text{Energia venduta} \times 0,8$$